



Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA

Via Altabella, 10 – 40100 BOLOGNA – Tel. 051-2963857- 2963856

E-mail: rifugiati.bologna@interno.it

BO

LA COMMISSIONE

VISTI gli atti relativi alla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato presentata da [redacted], nato il 10 agosto 1987 a [redacted] in Marocco, di cittadinanza marocchina;

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

VISTO il Decreto Legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, modif. con Decreto legislativo 3.10.2008, n. 159, e dalla L. 15.7.2009, n. 94;

VISTA la nota n. 5426/CN del 30 ottobre 2012 della Commissione Nazionale per il diritto d'asilo;

VISTO il Decreto Legislativo 21 febbraio 2014, n. 18;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21;

TENUTO CONTO di quanto è emerso nel corso dell'audizione individuale tenuta il giorno e di quanto in precedenza dichiarato dal richiedente al momento della presentazione della sua istanza;

CONSIDERATO che i fatti e le circostanze acquisite nel corso dell'intervista fanno emergere un quadro che sembra esclusivamente ascrivibile alle scelte della famiglia di origine del richiedente, che hanno orientato l'arrivo del medesimo in Italia nel 2004 con l'intero suo nucleo familiare allo scopo di raggiungere il padre, che già vi si trovava dal 1984 per ragioni di lavoro. Ciò allo scopo di fronteggiare le preesistenti condizioni di difficoltà economica in cui la famiglia avrebbe vissuto fino alla decisione di lasciare il proprio Paese, senza che dalle dichiarazioni oggi rese e da quelle compendiate negli scritti inviati, possano emergere ragioni diverse in base alle quali valutare la richiesta di protezione internazionale proposta. Situazione, questa, che il lavoro, prima da irregolare e poi regolare, alla luce della relativa documentazione oggi consegnata in copia, potrebbe essere affrontata attraverso la presenza in Italia, cui l'interessato ha dichiarato in definitiva di voler restare nonostante le vicissitudini di carattere penale [redacted] per cercare un lavoro stabile attraverso cui sostenere se e la propria famiglia (tra cui un figlio [redacted] e un secondo [redacted]);

RILEVATO che i fatti descritti dal richiedente appaiono attendibili e coerenti, legati ad un legittimo desiderio di migliorare la propria condizione di vita contribuendo altresì al mantenimento della famiglia, ma che essi restano estranei alle fattispecie in tema di protezione in quanto ascrivibili a motivazioni di tipo esclusivamente economico, come dichiarato dal richiedente stesso, non essendo oltretutto emerse in corso di audizione o da documentazione allegata, ragioni diverse alla luce delle quali valutare la richiesta di protezione internazionale inoltrata dal richiedente;

RITENUTO, in conseguenza, che le circostanze riferite durante l'audizione personale non consentono di riconoscere lo status di rifugiato, in quanto, in virtù della natura delle dichiarazioni rese e dei fatti emersi, non sembra sussistere l'elemento di un fondato timore di persecuzione nel senso e per le ragioni indicate dall'art. 1 (A) 2 della Convenzione di Ginevra del 1951;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che gli accadimenti riferiti dal richiedente e le temute ripercussioni in caso di rientro non consentono nemmeno di pervenire al riconoscimento della protezione sussidiaria, non essendo emersi sufficienti elementi di fondatezza a sostegno di un'ipotesi di danno grave nel senso indicato dall'art. 14, lett. (a) e (b) del D. Lgs. 251/2007, in quanto non sembra sussistere il rischio che il richiedente sia sottoposto a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti nel Paese d'origine;

RITENUTO, altresì, ai fini della valutazione di altre forme di protezione, la situazione di violenza generalizzata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 14, lett. (c), del D. Lgs. 251/2007 debba essere fatta tenendo conto della situazione della specifica regione di provenienza (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione europea - sentenza Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie - 17 febbraio 2009; v. anche, IV Sezione della Corte Europea di Giustizia sentenza Diakité del 30 gennaio 2014) e che, in particolare, al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria ex art 14, lett. (c) D. Lgs. 251/2007, cioè per situazioni di violenza indiscriminata in relazione a situazioni di conflitto anche interno, è necessaria la sussistenza di indici specifici di pericolosità, quali la presenza di gruppi armati che controllano il territorio, la difficoltà di accesso per la popolazione a forme di assistenza umanitaria, la presenza di un significativo numero di vittime tra la popolazione civile come conseguenza della violenza generalizzata, tutte circostanze che non risultano riferibili all'attuale situazione del Marocco. Il Marocco, pur affrontando come molti Paesi difficoltà nella lotta al terrorismo, non è interessato da alcun tipo di conflitto come si evince anche dai documenti consultati (cfr. ACCORD - Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation: Marokko, Jahr 2016: Kurzübersicht über Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 9 February 2017 (available at [ecoi.net](http://www.ecoi.net)) http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1486725932_2016ymorocco-en.pdf; Amnesty International, Amnesty International Report 2016/17 - Morocco/ Western Sahara, 22 February 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58b033d2a.html>);

CONSIDERATO che la protezione umanitaria presuppone la sussistenza di situazioni di difficoltà correlate a condizioni temporali limitate o circoscritte (ad esempio per la speranza di una rapida evoluzione in melius della situazione del Paese d'origine o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venir meno le ragioni della tutela) (Cass. Sez. VI, 25 maggio 2013, n.1571; Cass. 6879 del 2011; 4139 del 2011; 24544 del 2011) o comunque di fatti oggettivi produttivi di un grave pericolo in danno del richiedente, derivanti dalla situazione socio-ambientale del suo Paese di origine e direttamente riferibili alle sue condizioni e/o convinzioni personali; tale pericolo ipotetico deve potersi tradurre nella



Ministero dell'Interno

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA

Via Altabella, 10 – 40100 BOLOGNA – Tel. 051-2963857- 2963856

E-mail: rifugiati.bologna@interno.it

produzione di danni gravi a carico del richiedente. Possibilità, questa, che deve essere legata ad altro presupposto fondamentale, quale l'inefficacia del sistema preventivo di tutela offerto dalle forze dell'ordine dello Stato di origine (Cass., sez. VI-1, ord. 23 maggio 2013, n. 12751 in materia di presupposti per la protezione umanitaria e Cass., sez. VI-1, ord. 20 gennaio 2012 n.813 in materia di onere di allegazione e prova);

RITENUTO che alla luce delle dichiarazioni e della documentazione presentata dal richiedente alla luce delle dichiarazioni e della documentazione presentata dal richiedente emerge una situazione familiare tale per cui questa Commissione ritiene necessaria la tutela dell'unità familiare ex art. 29 Cost. ed emerge un percorso di integrazione sul nostro territorio positivamente avviato in ambito lavorativo, sociale e linguistico, sussistono dunque le esigenze per cui richiedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ex art.5.6 D. Lgs. 286/98, anche in funzione della prescritta verifica biennale dell'attualità delle condizioni del rilascio;

HA DECISO

di non riconoscere la protezione internazionale,

e, in considerazione delle motivazioni suesposte, di trasmettere gli atti al Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ai sensi dell'art. 32, comma 3 del D. Lgs. n° 25/2008 e dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs. n° 286/98.

Bologna 14/07/2017

A.G./g.l.

Il Presidente

Antonio Giannelli

Avverso la presente decisione della Commissione Territoriale è ammesso ricorso al Tribunale di Bologna entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento ovvero 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, tali termini sono ridotti alla metà. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 150/2011, il ricorso avverso il presente provvedimento sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 4 del summenzionato art. 19 in cui la sospensione viene concessa su istanza di parte.

Per consentire al richiedente di essere informato sull'esito della domanda, si traduce dispositivo nelle seguenti lingue.

Inglese

DECIDES

not to recognize international protection.

However, proceedings are sent to the Provincial Chief of Police with a view to issuing a residence permit for humanitarian reasons, as per art. 5, paragraph 6, of Legislative Decree no. 286/1998.

Note:

It is allowed to appeal against this decision by the Territorial Commission addressed to the Law Court of Bologna within 30 days starting from the date of notification of the provision or within 60 days if the claimant has residence abroad.

In case claimants are hosted in a governmental shelter for asylum seekers or a shelter included in the protection system, or detained in a centre, the competent Law Court is the one of the Province of the Court of Appeal district where the centre is located, in accordance with the art. 19, paragraph 2, of the Lgs.d. n. 150/2011, as well as modified by the art. 27 of the Lgs.d. n. 142/2015.

In the cases provided by the art. 28-bis of the Lgs.d. n 25/2008 and in case of detention in a identification and expulsion centre, the terms for the appeal are halved according with the art. 19, paragraph 3, of the Lgs.d. n. 150/2011.

The appeal against this provision suspends the executive validity of the contested provision, except in the events included in the letters a), b), c), and d) of the paragraph 4 of the abovementioned art. 19 of the lgs.d. n. 150/2011.

Francese

DÉCIDE